



Comune di Frassino Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926
frassino@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 1472

Frassino li, 28 maggio 2026

ORDINANZA N. 5 / 2026

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 7 acclarata al n. 1469 del Nostro Protocollo in data 05.06.2025 con la quale veniva istituito il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì e domenica a far data dal 10.06.2025, limitatamente ai n. 4 stalli di Piazza G. Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, esclusivamente nei giorni in cui è presente il banco di frutta e verdura;

Considerato che per il ponte del 02.06.2026 è previsto un notevole afflusso turistico di proprietari di seconde case;

Riscontrata la disponibilità del titolare del banco della verdura e di un ulteriore banco di vendita di formaggi a posizionare i banchi anche nelle giornate di sabato 30.05, domenica 31.05, lunedì 01.06 e martedì 02.06.2026 nello orario dalle ore 7,00 alle ore 13,00, occupando in totale n. 6 stalli di Piazza G. Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita;

Considerato che in tal modo si aumenta il servizio a favore della popolazione residente e fluttuante;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione della circolazione e sosta dei veicoli, in modo da poter permettere la regolare installazione dei banchi in questione;

VISTO l'art. 5 comma 3 D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art.38 comma 3 D.Lgs. 285/1992;

VISTA la normativa vigente in materia;

ORDINA

Il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, con eventuale rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nelle giornate di sabato 30.05, domenica 31.05, lunedì 01.06 e martedì 02.06.2026, limitatamente ai n. 6 stalli di Piazza Marconi antistanti l'edificio della sede dell'Unione Montana Valle Varaita, per il posizionamento del banco di frutta e verdura e di vendita di formaggi.

DISPONE

Il posizionamento di segnali e di copia della presente ordinanza, attenendosi agli orari sopra indicati

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971,n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio.

- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL SINDACO
ELLENA Roberto